



UET 18/22

DIRETTIVA

concernente

la concessione di contributi a infrastrutture di rilevanza sistemica

Conformemente all'art. 18 cpv. 2 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni del 27 agosto 2015 (LSE; CSC 932.100), sulla base di strategie regionali di sviluppo della piazza economica (SrSPE), il Cantone può promuovere progetti infrastrutturali di rilevanza sistemica se:

- a) contribuiscono al rafforzamento del sistema turistico regionale nonché all'orientamento strategico della destinazione turistica e hanno un effetto di importanza cantonale;
- b) oppure se rispondono a un'esigenza di tutta l'economia.

La lett. a si riferisce a progetti in ambito turistico, la lett. b a progetti al di fuori del settore turistico.

Conformemente all'art. 15 dell'ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni (OSE; CSC 932.160), possono essere concessi contributi a infrastrutture di rilevanza sistemica se:

- a) si tratta di un progetto particolarmente innovativo o di un progetto che porta un beneficio economico particolare;
- b) vengono tenute in considerazione le infrastrutture esistenti;
- c) vengono fornite le prestazioni proprie esigibili e vengono esaurite le possibili prestazioni di terzi;
- d) esiste un piano aziendale;
- e) viene illustrata la sostenibilità economico-aziendale del progetto; e se
- f) le infrastrutture sono di norma accessibili al pubblico.

Il progetto risponde a un'esigenza di tutta l'economia se inoltre:

- a) grazie al suo effetto e alla sua efficacia rafforza lo sviluppo economico;
- b) presenta un potenziale per la creazione di posti di lavoro nell'economia privata, nonché per l'incremento del valore aggiunto lungo una catena di valore aggiunto;
- c) porta un beneficio economico per diverse imprese a monte e a valle della catena; e se
- d) porta un particolare beneficio economico per l'economia regionale.

Per poter essere sostenuti, i progetti in ambito turistico devono soddisfare i criteri di cui all'art. 15 cpv. 1 OSE, mentre i progetti al di fuori del settore turistico devono soddisfare anche i criteri posti dall'art. 15 cpv. 2 OSE.

I dettagli relativi alla concessione dei contributi vengono disciplinati come segue:

1. Principi generali

- L'attribuzione della priorità ai progetti e la loro motivazione completa devono avvenire tramite le regioni sulla base delle SrSPE. Si presuppongono una valutazione periodica delle SrSPE nonché un consenso in sede di determinazione delle priorità. Tra le «infrastrutture di rilevanza sistemica» rientrano solo progetti che hanno la massima priorità e che vengono promossi finanziariamente in modo determinante dal comune di ubicazione o dai comuni della regione per quanto concerne l'investimento e/o anche la gestione.
- Il Comune di ubicazione, sostenuto dall'operatore economico regionale, coordina la presentazione della domanda. La regione e i comuni della regione vanno coinvolti in modo adeguato (sulla base di una strategia regionale di sviluppo della piazza economica).
- La domanda viene presentata dai responsabili dell'infrastruttura o del progetto.

- Sulla base dei criteri di promozione posti dall'art. 18 cpv. 2 lett. a LSE in unione con l'art. 15 cpv. 1 OSE, le infrastrutture di rilevanza sistemica sono in sostanza progetti che di norma sono o saranno un elemento centrale di una catena di valore aggiunto turistico. Varie aziende dell'intero sistema turistico possono quindi beneficiare direttamente o indirettamente da tali infrastrutture. Un'infrastruttura di rilevanza sistemica ha carattere di stimolo per lo sviluppo regionale.
- Possono essere sostenuti anche progetti al di fuori del settore turistico (art. 18 cpv. 2 lett. b LSE in unione con l'art. 15 cpv. 1 e 2 OSE). Rispetto ai progetti turistici, per questi progetti sono rilevanti altri criteri di promozione.

2. Presupposto

Conformemente all'art. 18 cpv. 2 lett. a LSE e all'art. 15 cpv. 1 OSE, per la concessione di contributi a progetti turistici valgono i seguenti requisiti:

a) **Progetto particolarmente innovativo o progetto che porta un beneficio economico particolare**

Il richiedente deve illustrare l'innovazione del progetto o l'importante beneficio che il progetto porta all'economia (ad es. studi / prese di posizione in merito agli effetti economici / aumento del valore aggiunto, creazione di posti di lavoro, caratteristiche di singolarità riconoscibili ecc.).

Il progetto è anche sufficientemente ampio per quanto concerne il suo volume d'investimento e la sua importanza da riuscire a presentare una caratteristica di singolarità riconoscibile o da rappresentare un elemento centrale nella catena di valore aggiunto turistico (aumento delle presenze nel caso di fornitori di prestazioni turistiche importanti della destinazione). Nella medesima regione turistica non esiste un progetto infrastrutturale simile.

b) **Considerazione delle infrastrutture turistiche esistenti**

Il richiedente deve dimostrare in che modo il progetto rafforza le infrastrutture turistiche esistenti (escluse le strutture ricettive) e la catena di valore aggiunto nonché in che modo tali infrastrutture vengono integrate sotto il profilo organizzativo e finanziario. La collocazione aziendale deve corrispondere agli orientamenti turistici della destinazione.

c) **Fornitura di prestazioni proprie esigibili ed esaurimento delle possibili prestazioni di terzi**

Il richiedente deve illustrare se vengono fornite le prestazioni proprie esigibili dal punto di vista finanziario e del personale e se le possibili prestazioni di terzi vengono completamente esaurite.

d) **Piano d'esercizio**

Si presuppone che esista un piano d'esercizio che illustri i punti chiave sotto il profilo organizzativo e progettuale per una gestione che abbia buone prospettive di successo nei prossimi cinque-dieci anni.

e) **Sostenibilità economico-aziendale**

Nel piano d'esercizio / nel business plan va illustrato che l'esercizio sia sostenibile dal punto di vista della gestione economica in un periodo da cinque a dieci anni.

f) **Accessibilità pubblica**

Viene illustrato sotto quale forma l'infrastruttura risulta accessibile al pubblico.

g) **Ripartizione degli utili**

Se entro dieci anni dal versamento del contributo, sulla base dei risultati economici del progetto promosso, vengono distribuiti utili, una parte del contributo va restituita. I dettagli a questo proposito vengono stabiliti nella decisione di promozione, rispettivamente nell'accordo sui contributi, in base al progetto.

3. Progetti non meritevoli di promozione

Non vengono concessi contributi:

- a) a progetti infrastrutturali comunali o sovracomunali classici (infrastrutture di base come sale polivalenti, piscine, piste di ghiaccio ecc.);
- b) a progetti di gestori di impianti di risalita (impianti di trasporto), esclusi impianti di innevamento per garantire l'offerta di base nell'area sciistica principale;
- c) a progetti del settore ricettivo (settore alberghiero e paralberghiero, ecc.);
- d) a richiedenti la cui situazione finanziaria non giustifica tali contributi;
- e) a investimenti nel quadro di lavori di manutenzione ordinaria che non comportano un valore aggiunto diretto per gli utenti dell'infrastruttura.

4. Inizio anticipato dei lavori o dell'edificazione

Se i lavori o l'edificazione iniziano prima della decisione di promozione del Cantone non possono essere concessi contributi. Se, in via eccezionale, la decisione concernente la prestazione promozionale non può essere presa prima, l'istanza competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o dell'edificazione.

5. Promozione e calcolo

Per il calcolo dei contributi fanno stato le seguenti prescrizioni:

- a) I costi d'investimento ammontano ad almeno 1 milione di franchi per progetto.
- b) I contributi ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di investimento. I contributi possono essere raddoppiati se si tratta di un progetto che porta un importante beneficio all'economia o se concerne l'infrastruttura di sviluppo centrale di un comune o di una zona che si estende su più comuni, la quale contribuisce comprovatamente al mantenimento dell'insediamento decentralizzato oppure rafforza i centri regionali (art. 4 LSE).
- c) I contributi ammontano di regola al massimo a 5 milioni di franchi per progetto.

È possibile una combinazione con un altro strumento di promozione dello sviluppo economico. I contributi cantonali complessivi ammontano eventualmente al massimo al 25 per cento o al massimo al 50 per cento.

6. Evasione della domanda

Le domande di contributo vengono sottoposte a una verifica approfondita, durante la quale è possibile richiedere anche perizie esterne o pareri di terzi. Fa stato la procedura seguente:

- a) La domanda va inoltrata all'Ufficio dell'economia e del turismo. Alla domanda vanno allegati i seguenti giustificativi:
 - presa di posizione del comune di ubicazione (incl. indicazioni in merito a sostegni finanziari al progetto da parte del comune);
 - presa di posizione della regione (motivazione qualitativa e quantitativa completa della rilevanza e del grado di priorità del progetto per l'intero sistema turistico nella regione interessata).
- b) L'Ufficio dell'economia e del turismo verifica se la domanda soddisfa le condizioni poste dall'art. 14 OSE. Se i presupposti non sono soddisfatti, l'Ufficio dell'economia e del turismo respinge la domanda per iscritto.
- c) Se i presupposti sono soddisfatti, l'Ufficio dell'economia e del turismo procede a un'analisi completa del progetto.
- d) Se in base alla documentazione disponibile e alle osservazioni raccolte la valutazione
 - è positiva, al Dipartimento viene sottoposta una proposta per la concessione di un contributo. A seconda dell'ammontare del contributo, la decisione viene presa dal Dipartimento o dal Governo (art. 44 OGFC; CSC 710.110);
 - è negativa, l'Ufficio dell'economia e del turismo comunica la risposta negativa per iscritto.

7. Controllo e rimborso

L'Ufficio dell'economia e del turismo vigila sull'adempimento degli oneri. Conformemente all'art. 46 della legge sulla gestione finanziaria del 19 ottobre 2011 (LGF; CSC 710.100), in caso di mancato adempimento o di adempimento insufficiente degli oneri e delle condizioni i sussidi devono essere adeguatamente ridotti o reclamati. I sussidi percepiti ingiustamente oppure destinati ad altro scopo devono essere rimborsati. I dettagli vengono disciplinati nella decisione di promozione.

Se gli oneri stabiliti nella decisione di promozione non vengono adempiuti, il versamento dei contributi del Cantone può venire sospeso con effetto immediato e può essere preteso il rimborso dei contributi già versati.

8. Entrata in vigore

La presente direttiva è entrata in vigore il 1° agosto 2022 e sostituisce la direttiva del 29 novembre 2016.

9. Attività informativa

La presente direttiva viene pubblicata in internet.

Coira, 21 luglio 2022

**DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA
PUBBLICA E SOCIALITÀ**

Il Direttore:

f.to Marcus Caduff, Presidente del Governo